

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1255
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1255
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Nuove norme relative alla nomina di capi di istituto (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3244)	1255
PRESIDENTE	1255, 1260, 1264, 1265
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1259, 1260, 1262, 1263, 1265
BERLINGUER LUIGI	1261
BUZZI	1259
DALL'ARMELINA	1261, 1263
FINOCCHIARO	1259, 1260
GIUGNI LATTARI JOLE	1262, 1264
PICCIOTTO	1263
PITZALIS	1260, 1261
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	1255, 1261, 1264
ROMANATO	1261, 1263
SCIONTI	1258, 1260
VALITUTTI	1260, 1261
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Utilizzazione negli Istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (E. N. E. M.) (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3341)	1265
PRESIDENTE	1265, 1267, 1269
FINOCCHIARO	1267
PICCIOTTO	1267
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	1265

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Savio Emanuela.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Natta e Rossanda Banfi Rossana sono sostituiti rispettivamente dai deputati Todros e D'Alema per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei capi di Istituto » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3244).

L'onorevole Racchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame fu presentato al Senato il 7 dicembre 1965 e fu approvato dalla VI Commissione permanente istruzione pubblica e belle arti dell'altro ramo del Parlamento il 16 giugno 1966.

Bisogna premettere che il provvedimento non ha per scopo delle innovazioni sostanziali né la pretesa di rinnovare sostanzialmente la procedura dei concorsi a preside o di modificare le norme che stabiliscono le funzioni dei presidi. Il disegno di legge, infatti, ha un fine ben limitato: quello cioè di adeguare le norme concernenti la nomina dei presidi alla nuova situazione che si è creata con le più recenti modificazioni agli ordinamenti della scuola secondaria, soprattutto in relazione alla creazione della nuova scuola media ed alla conseguente unificazione dei ruoli tra presidi provenienti dall'ex avviamento e dell'ex scuola media.

L'adeguamento delle norme vigenti è necessario per evidenti ragioni, ma soprattutto per una che, a mio avviso, è urgentissima, quella cioè di porre l'amministrazione nelle condizioni di bandire sollecitamente i nuovi concorsi. Questo lo scopo ed il limite del disegno di legge.

Prima di passare all'esposizione del contenuto del provvedimento e prima di entrare nel merito delle modifiche proposte, ritengo doveroso, come relatore, prospettare una questione preliminare. Non nascondo che, alla prima lettura del testo in esame, ho avuto qualche perplessità: mi sono cioè chiesto se era opportuno presentare ora un provvedimento che tende ad un obiettivo limitato, proponendo delle modifiche che, nel complesso, sono limitate per numero e per importanza e comunque non tali da modificare l'intero ordinamento riguardante il concorso dei presidi. Ricordo che alla vigilia della chiusura estiva ci eravamo impegnati a studiare a fondo il problema della nomina e delle funzioni dei presidi ed a predisporre un organico provvedimento in materia. Ma quel che è ancora più importante tener presente è il fatto che anche il Governo si dichiarò « disponibile » per una tale soluzione.

A questo fatto specifico si aggiunge, credo, uno stato di perplessità, di disagio e di insoddisfazione tutte le volte che discutiamo una « leggina » su una materia che riteniamo debba essere presto riordinata e rivista in un provvedimento più ampio ed organico. Non potevo e non volevo tacere questi motivi personali di perplessità avuti ad una prima lettura. Devo però aggiungere che, dopo un esame più approfondito, mi sono convinto dell'opportunità di discutere questo provvedimento e ne dirò i motivi. Al di là del caso specifico, noi tutti desideriamo discutere sempre leggi organiche, complete, con una loro razionalità intrinseca. Dobbiamo però tener

presente che la discussione di leggi organiche richiede mesi e, spesso, anni, per arrivare ad un'approvazione definitiva.

Accanto a questa nostra legittima e naturale aspirazione di razionalità e di organicità (credo che questa sia l'aspirazione di tutti i componenti la Commissione, indipendentemente dalla parte politica alla quale appartengono), bisogna ricordare che c'è una scuola « viva », una scuola che cresce, che si espande e che, come la vita, non può attendere.

Ritornando al nostro specifico problema, ci troviamo a dover scegliere tra due soluzioni: o rimandare tutto all'approvazione di una legge organica, o bandire i nuovi concorsi adeguando l'attuale legislazione all'ordinamento della scuola. Nel primo caso, rimandando tutta la materia all'approvazione di una legge organica, dobbiamo tener presente che occorre predisporre un testo ancora da studiare e meditare, discutere ed approvare dai due rami del Parlamento. Probabilmente il Senato, su una materia così complessa, apporterà delle modifiche con la conseguente necessità di una nuova discussione ed approvazione. Infine, l'Amministrazione deve predisporre il bando, espletare il concorso e nominare i vincitori. Questa è una trafila obbligatoria alla quale non si può derogare. Nella migliore delle ipotesi dovrebbero passare tre o quattro anni.

Ora domando: è opportuno, è saggio aspettare tre o quattro anni per bandire i nuovi concorsi oppure è più saggio porre l'Amministrazione nelle condizioni di bandire subito un concorso e di provvedere alle necessità del settore con personale qualificato? Per queste ragioni e non per insabbiare o rimandare all'infinito la decisione presa a giugno di studiare il problema e di pervenire alla formulazione di una proposta organica (della quale ribadisco qui la necessità), credo si debba passare alla discussione del disegno di legge, assumendo formalmente l'impegno di approntare contemporaneamente uno studio serio ed organico di detto problema.

Passiamo ora al merito del provvedimento.

L'articolo 1 disciplina l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici femminili. Bisogna ricordare che tutta la legislazione concernente il concorso per preside parte, come documento fondamentale, dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629. Quando questo decreto fu approvato, gli istituti tecnici femminili non esistevano, esisteva invece il Magistero professionale per la donna che fu trasformato in

Istituto tecnico femminile con la legge 8 luglio 1956, n. 782. Per il Magistero professionale per la donna, il concorso a preside era regolato dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del 1947. Detto comma stabiliva che ai concorsi per il Magistero professionale per la donna erano ammessi i professori con laurea o con diploma rilasciato dall'Istituto superiore di Magistero. Si è venuta quindi a determinare questa situazione: i professori di ruolo del Magistero professionale per la donna, che avevano precedentemente il diritto di partecipare ai concorsi a preside, dopo la trasformazione dell'istituto da Magistero professionale ad Istituto tecnico, sono stati esclusi da questo concorso e non hanno visto più riconosciuto un loro diritto acquisito. Tant'è che nel 1964 è stato bandito un concorso per l'Istituto tecnico femminile sulla base di quelli indetti per gli istituti tecnici. L'articolo 1 pertanto vuole riconoscere questo diritto già acquisito e stabilisce che possono partecipare ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici femminili i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti, provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di Magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

L'articolo 2 è il più importante. Esso riguarda la modifica delle norme attuali in relazione alla riforma degli istituti della scuola media unificata; ossia, dà la possibilità ai presidi della scuola media di primo grado (oggi scuola media) di accedere ai concorsi per le presidenze della scuola media superiore senza tener conto delle precedenti distinzioni.

Il decreto del 1947 stabiliva il principio che i presidi delle scuole inferiori potessero partecipare a concorsi di presidenza per le scuole superiori, ma con dei limiti determinati dall'ordinamento della scuola media inferiore. Esistevano allora le ex scuole medie e le ex scuole di avviamento. Il decreto del 1947 stabiliva che fossero ammessi ai concorsi per posti di preside nei licei e negli istituti magistrali, per un quinto di posti, presidi di scuola media (già scuola media) con quattro anni di ruolo, nonché in possesso di una idoneità per un insegnamento di ruolo A, compreso fra quelli impartiti nel tipo di istituto di cui aspiravano a coprire la presidenza. Ad esempio, un preside di ex scuola media, con quattro anni di presidenza nella scuola media e con l'idoneità di latino-italiano o di filosofia

e storia, poteva partecipare, per un quinto dei posti messi a concorso, per posti di preside nei licei o negli istituti magistrali.

Analogamente, potevano partecipare, a concorsi per presidenze di istituti tecnici, i direttori di scuole tecniche e di scuole di avviamento, con quattro anni, ed in possesso della idoneità ad una cattedra di ruolo A negli istituti tecnici. Il concorso era però limitato agli istituti tecnici di indirizzo corrispondente. Quindi, i direttori di avviamento commerciale potevano partecipare soltanto al concorso per istituti tecnici commerciali per geometri, i direttori delle scuole professionali femminili potevano partecipare solo per il Magistero professionale per la donna, i direttori delle scuole di avviamento industriale solamente per istituti tecnici di carattere industriale.

Esisteva poi una singolare differenza di trattamento fra i concorrenti a posti di preside nelle scuole dell'ordine classico e dell'ordine tecnico (agrario, industriale, Magistero per la donna, nautico). Per i presidi delle scuole dell'ordine classico e delle scuole tecniche di avviamento commerciale, era stabilito che potessero partecipare ai concorsi per presidi di prima categoria di scuole medie superiori, per un quinto dei posti; invece, per i presidi degli istituti delle scuole di avviamento agrario, industriale, nautico e Magistero professionale per la donna, era stabilito che potessero partecipare per i corrispondenti tipi di istituti medi superiori, senza limitazione di posti. Questo era il disposto del decreto del 1947. L'amministrazione ritenne di interpretare questa espressione (« per un quinto dei posti ») come una limitazione; ossia, fra tutti i posti, nel limite di un quinto, i presidi citati potevano parteciparvi. Se non che il Consiglio di Stato, con una sentenza del maggio 1962, diede una nuova interpretazione alle norme vigenti, stabilendo che queste vanno interpretate nel senso che i presidi di scuola media sono ammessi a concorrere soltanto al quinto dei posti, e il quinto dei posti può essere coperto soltanto da presidi di scuola media o da direttori di scuole tecniche. Detta sentenza del Consiglio di Stato veniva a cambiare notevolmente l'interpretazione adottata dall'Amministrazione fino al 1962. Mentre prima per quinto dei posti si intendeva soltanto il limite di un quinto, dopo la sentenza fu necessario interpretare la espressione come riserva di posti di un quinto. Tanto è vero che un concorso fu anche parzialmente annullato ed una graduatoria fu modificata in seguito alla nuova interpretazione data dal Consiglio di Stato.

Dunque, ora ci troviamo di fronte a questa situazione. Non esistendo più una distinzione fra ex scuola media ed ex scuola di avviamento, si pone la necessità di una unificazione dei ruoli e la necessità di adeguare le norme concernenti i presidi che ormai fanno parte di un ruolo e la necessità di chiarire il concetto di « un quinto », visto che la situazione, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, appare capovolta. Occorre quindi abolire la distinzione di presidi provenienti dalle ex scuole medie e di avviamento; occorre chiarire il concetto di limite e riserva di posti in modo univoco, affinché tutti i presidi siano posti nella stessa situazione, qualunque sia la loro provenienza. A tal fine l'articolo 2 del disegno di legge in discussione stabilisce l'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali per tutti i presidi delle scuole medie che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari.

Rimane da considerare l'ultimo punto, relativo alla idoneità. Anche in questo campo, esiste una innovazione notevole, a mio avviso. Nella norma del 1947 si richiedeva la idoneità per una cattedra di ruolo A. A parte il fatto che il concetto di idoneità è uno dei concetti che sono apparsi finora meno chiari, o comunque non usati sempre in modo univoco nella nostra legislazione, occorre tener presente che con la legge 14 ottobre 1960, n. 228, si è soppresso il concetto di idoneità, sostituendolo con quello dei sette decimi. Con quest'ultima legge, inoltre, si era stabilito che potessero essere dichiarati vincitori (cioè entrare nei ruoli) non soltanto coloro che avevano i settanta centesimi, ma anche coloro che avessero superato le prove di esame con sette decimi. Poiché l'ultimo comma della citata legge stabiliva la necessità di un opportuno adeguamento anche in questo settore.

Il requisito della idoneità viene quindi sostituito, a mio avviso giustamente, con quello del possesso dei sette decimi nel concorso per una cattedra di ruolo A, con l'eccezione per il concorso indetto previsto col decreto-legge del 21 aprile 1947. La votazione minima non è più quella dei sette decimi ma quella dei sei decimi (si tratta del concorso riservato ai reduci e perseguitati politici e razziali, per i quali era ammessa la possibilità di entrare in ruolo con solo sei decimi; quindi, analogamente, chi ha partecipato a questo concorso viene considerato idoneo anche se ha avuto solo sei decimi).

L'articolo 3 predispone la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici. La novità più ragguardevole è la seguente: se i candidati saranno più di mille è prevista la possibilità di suddividere la commissione in sottocommissioni, evidentemente, per rendere più agevole e veloce lo espletamento del concorso.

In conclusione, pur auspicando una legislazione organica in materia e pur riconfermando la nostra piena disponibilità per uno studio serio del problema relativo alla nomina e alla funzione dei presidi, ritengo opportuno ed urgente approvare questo disegno di legge, che permetterà al Governo di bandire presto un concorso a presidi.

Abbiamo ancora un numero considerevole di presidenze vacanti, attualmente affidate ad incaricati non sempre professori di ruolo. Nell'interesse della scuola è opportuno bandire quanto prima il concorso di cui trattasi, ma nel contempo ribadisco che sarà quanto mai necessario affrontare globalmente il problema prima del termine della legislatura, al fine di addivenire ad una soluzione organica della questione della nomina dei presidi.

SCIONTI. Come ha già detto il relatore, riconosco che la ragione della presentazione del disegno di legge in esame, è stata quella di estendere il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, ai nuovi fatti che si sono determinati dopo tale data e precisamente alla istituzione degli istituti tecnici femminili ed alla istituzione della nuova scuola media unica. Vorrei però sollevare una questione di fondo: la relazione dice che si intende adeguare la norma all'attuale ordinamento scolastico.

Ora non riesco a comprendere quale sia questo « attuale » ordinamento scolastico. Infatti, se non erro, l'ordinamento scolastico è in discussione, è *in fieri*, esiste soltanto formalmente, dal momento che ci troviamo nel corso di elaborazione di una ristrutturazione della scuola secondaria. Soltanto nel caso che questa, per dichiarazione del Governo, venga rinviata, allora sarei d'accordo nell'ammettere l'esistenza di un « attuale » ordinamento scolastico. In altre parole: solo se intendiamo conservare l'attuale ordinamento scolastico, il provvedimento ha un suo significato che però noi non accettiamo.

Sono dunque del parere che tutto il problema della direzione della nuova scuola vada riveduto in quel contesto non già oggi, anche perché, quando abbiamo discusso dei presidi idonei, ci è stato detto che quel provvedimento poteva essere applicato ai presidi

idonei delle scuole medie, ma non ai presidi degli istituti secondari superiori, dal momento che in quel settore non vi erano « particolari » urgenze. In mancanza dunque di qualsiasi urgenza in ordine ad una nuova norma giuridica attinente ai presidi degli istituti superiori secondari, siamo dell'opinione che il problema debba essere affrontato nella sede opportuna e, precisamente, quando discuteremo il riordinamento dell'istruzione secondaria.

Tra l'altro, in quella sede noi potremo affrontare il problema della direzione dell'istituto e della funzione che vogliamo attribuire al preside. Sapete che noi siamo per la tesi del preside elettivo, tuttavia intendiamo discuterla nella sede appropriata.

Passando al merito del disegno di legge, debbo dichiararmi contrario a quanto disposto dall'articolo 3 e, precisamente, sulla composizione della Commissione esaminatrice la quale vede nel suo seno ben tre rappresentanti, su sei, del Ministero (due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a direttore di divisione).

Comunque non desidero ulteriormente entrare nel merito, dal momento che, avendo posto una questione pregiudiziale, avanzo formale richiesta di sospensiva.

FINOCCHIARO. Il relatore ha dimostrato di sentire un certo disagio quando nella relazione ha detto di essersi posto il problema sull'opportunità o meno di affrontare la discussione di questo provvedimento, e sulla opportunità di collocare detto provvedimento in un contesto generale. Tale disagio, scaturito dai precedenti che si sono verificati per il settore che ci interessa, è avvertito anche da me.

Poche settimane or sono abbiamo discusso la legge relativa all'immissione nei ruoli dei presidi ordinari ed, in quella sede, abbiamo detto, con estrema chiarezza (lo ha detto la Camera e lo ha confermato il Governo) che limitavamo la discussione soltanto agli aspetti di equità tra coloro che avevano partecipato al concorso nella scuola di avviamento e coloro i quali avevano partecipato al concorso nella scuola media. In quella occasione fu deciso di accantonare tutto il resto dei problemi relativi alle presidenze, soprattutto perché, nel settore delle scuole medie e secondarie, il problema non si poteva porre sia per mancanza di urgenza sia per mancanza di posti. Ora domando: è mai possibile continuare a legiferare in questa maniera? Questa legge assolutamente non blocca i concorsi

i quali possono essere banditi. Non credo tuttavia che il problema delle presidenze della scuola media secondaria sia talmente urgente da indurci ad approvare oggi il disegno di legge. Questo dunque il motivo per il quale mi associo alla richiesta di sospensiva formulata dall'onorevole Scionti.

BUZZI. Mi dichiaro contrario alla richiesta di sospensiva dal momento che ritengo opportuno continuare la discussione del provvedimento per le stesse ragioni addotte dal relatore.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo che l'impegno del Governo sia stato quello di bloccare i concorsi fino alla riforma della scuola media superiore. Posso affermare questo con piena tranquillità perché un impegno simile non può essere assolutamente preso. I concorsi dunque si debbono fare anche per non accumulare la serie degli incarichi che domani possono portare ad avanzare determinati diritti a delle sanatorie che sempre, mi pare, all'unanimità la Commissione ha condannato. D'altra parte, gli argomenti portati dall'opposizione non sono nuovi: « occorre aspettare la riforma per modificare qualsiasi cosa », « oggi non esiste un ordinamento scolastico » e così via.

Desidero far osservare all'onorevole Scionti che questo ordinamento scolastico esiste, tanto che ad esso dobbiamo provvedere oggi e dovremo provvedere fino a quando il Parlamento non opererà la riforma. D'altra parte credo che il giudizio debba venire dato sul merito della legge. Il provvedimento viene infatti incontro a tre esigenze. La prima esigenza è quella riguardante la trasformazione delle scuole di Magistero professionale per la donna in istituti tecnici femminili. Viene di conseguenza accolto come titolo di ammissione ai concorsi a preside anche il titolo che era accolto per i concorsi nelle scuole di Magistero professionale per la donna (il diploma di Magistero e il diploma degli istituti superiori). La seconda esigenza riguarda l'istituzione della scuola media e la conseguente unificazione della scuola di avviamento e della scuola media.

Quindi, è evidente l'esigenza di far partecipare ai concorsi a posti di preside degli istituti di istruzione secondaria superiore tutti i presidi di scuola media senza distinzione.

La terza esigenza concerne la difficoltà di identificare il concetto di idoneità a seguito della riforma introdotta nei concorsi a cattedre con la legge 14 ottobre 1960, n. 228.

Il merito del disegno di legge è tale da far cadere l'argomentazione del rinvio alla riforma, pure auspicata, per la quale siamo tutti impegnati, Governo e partiti di maggioranza.

SCIONTI. Noi insistiamo sulla proposta di sospensiva, perché crediamo che questo provvedimento sia avulso dal programma generale di riforma dei concorsi a preside, e anche per quegli impegni che ci sembra siano stati presi nell'ultima discussione, quando abbiamo immesso nei ruoli i presidi idonei (si era detto infatti che tutta questa materia sarebbe stata affrontata in un discorso più generale).

PITZALIS. Dichiaro che voterò contro la proposta di sospensiva, per due particolari ragioni. Prima di tutto, per una ragione di carattere generale: è il Governo che ha proposto il provvedimento, con il quale si consente agli idonei di concorrere a posti di preside di istituti medi di secondo grado, e quindi con la sua particolare competenza avrà valutato l'esigenza di proporre il disegno di legge.

In secondo luogo, esiste una ragione regionale. In Sardegna, soltanto la città di Cagliari ha gli istituti superiori con presidi di ruolo. Tutti gli altri centri dell'isola sono diretti da presidi non di ruolo. Noi pensiamo che attraverso questo progetto di legge si potranno assegnare anche per la Sardegna coloro che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi precedenti; noi ne abbiamo parecchi, e sono valentissimi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di sospensiva avanzata dall'onorevole Scionti.

(Non è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale.

FINOCCHIARO. Debbo fare una precisazione. La onorevole Badaloni afferma che questo provvedimento modifica soltanto tre aspetti, e li ha elencati. In realtà, esso ne modifica anche un quarto, cioè quello che mette a riserva per gli aspiranti alle scuole medie un quinto dei posti, mentre per la legge precedente vi era la possibilità di ammissione ai concorsi nella misura di un quinto.

Confermo che il Governo non ha detto che avrebbe bloccato i concorsi; esso ha detto però che il problema delle presidenze delle scuole superiori non si poneva con urgenza e non era possibile estendere il provvedimento riservato ai presidi delle scuole medie ai presidi delle scuole superiori.

La situazione denunciata dall'onorevole Pitzalis sarebbe stata interessante, se il re-

latore ci avesse detto quanti sono i posti disponibili che si possono mettere a concorso nella scuola media superiore. Nella mia regione, per esempio, non vi è alcun istituto superiore che non sia diretto da un preside di ruolo. D'altra parte, il bilancio del Ministero della pubblica istruzione denuncia una « scopertura » limitatissima di presidi della scuola superiore. Non si trattava soltanto di dare il diritto di accesso a coloro che, in virtù delle modifiche dell'ordinamento, oggi si vedono tagliati fuori dai concorsi, ma si trattava di riformare in linea generale.

Ogni volta che presentiamo un provvedimento parziale, sosteniamo che sarà l'ultimo; invece, presentiamo poi continuamente « legghine » particolari, e quel che è preoccupante è che la presente « leggina » è di iniziativa del Governo !

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però a sollecitare le riforme siamo impegnati tutti !

VALITUTTI. Noi siamo in generale contrari a questo disegno di legge, proprio perché esso si limita a riformare un settore particolare, essendo viva ed evidente l'esigenza di affrontare veramente una riforma globale della materia. Non possiamo, in effetti, limitarci a questo settore, data la vivezza del problema dell'esigenza della riforma di tutta la materia.

Ad esempio, il procedimento stesso del concorso è, secondo me, bisognoso di urgenti riforme. Ora, perché non affrontiamo globalmente il problema? Vi sono garanzie predisposte a tutela dell'obiettività e dell'imparzialità per tutti i concorsi. Queste garanzie mancano per i concorsi a preside. Cito una sola di esse: la garanzia prevista dal nostro ordinamento, relativa all'esame orale, per cui il giorno stesso dell'esame si rende manifesto e pubblico il giudizio che la commissione ha emesso. Questa garanzia, signor Presidente, manca nel procedimento dei concorsi a preside. E ne mancano molte altre.

È per me evidente il bisogno indifferibile di affrontare la riforma del concorso a preside, ma in una visione generale ed unitaria. Noi faremo osservazioni in merito ai singoli articoli, però l'osservazione di fondo, di carattere generale, è che questo disegno di legge è difettoso per la sua estrema limitatezza, in un momento in cui si sente da tutti il bisogno di risolvere il problema generale della riforma del concorso a preside.

PITZALIS. In linea generale concordo con quanto ha affermato l'onorevole Valitutti e

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1966

cioè sulla necessità di una riforma del sistema del concorso a preside, non soltanto per quanto riguarda l'esame orale o il colloquio, ma anche per quanto riguarda la valutazione dei titoli in generale, che è lasciata alla discrezione della commissione, che viene interpretata spesso in modo diverso (cosicché si ha l'inconveniente che colui il quale è stato riconosciuto idoneo nel concorso del 1956 non lo è più in quello del 1959).

Ma non è questo a nostro avviso il problema. Il problema è infatti quello di far fronte in questo momento ad una esigenza rilevantissima: quella della presenza di presidi. Potrei indicare il numero notevolissimo di istituti (licei classici, licei scientifici) che non hanno un preside.

Enorme è la difficoltà oggi di mandare in Sardegna presidi di ruolo e tale esigenza è di tale portata che per noi è di vitale importanza che il disegno di legge venga approvato.

VALITUTTI. Onorevole Pitzalis, non è questo il problema di cui si parla. Lei si riferisce ad un altro disegno di legge, che non attiene affatto alla immissione in ruolo. È un equivoco che va chiarito.

DALL'ARMELLINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Ho letto attentamente il disegno di legge al nostro esame e non nascondo che ho delle perplessità non sull'esigenza di dare un definitivo assetto alla situazione e di consentire che, con urgenza, possano regolarmente essere espletati i concorsi a preside. Ho l'impressione che dall'eventuale approvazione del provvedimento, deriverebbe l'acquisizione di notevoli innovazioni: come il concetto che i sette decimi corrispondono alla idoneità e il fatto che l'aver una idoneità, solo per una cattedra dell'istituto cui si aspira alla presidenza, consenta anche a un titolare di cattedra di scuola media di accedere all'istituto superiore. A parte queste non lievi novità che verrebbero ad essere introdotte, ho l'impressione che vi siano delle contraddizioni tra le varie norme del disegno di legge. Mi riferisco, ad esempio, alla diversità esistente tra quanto dispongono l'articolo 1 e l'articolo 2 in ordine alla valutazione del periodo e del tipo di servizio che è richiesto per accedere al concorso. Nell'articolo 1 si parla di 7 anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati. Apro qui una parentesi per far presente che bisogna fare attenzione a quanto dispone questo articolo. Infatti vi è una controversia in atto: la Corte dei conti, per quanto attiene ai concorsi esi-

stenti, è orientata a non riconoscere nemmeno il servizio prestato come preside in scuole di tipo diverso da quello per il quale si concorre. Praticamente quindi, approvando questo articolo, verremmo a sancire una decisione che comprometterebbe i legittimi interessi di tanti che hanno già acquisito il titolo o di preside o di professore di scuole di ordine diverso.

Nell'articolo successivo invece noi ammettiamo chi non ha mai prestato servizio nella scuola dell'ordine per il quale aspira alla presidenza. Vi è ammesso soltanto perché è in possesso di una idoneità conseguita in una delle cattedre.

RACCHETTI, *Relatore*. Anche il preside di scuola media per aver partecipato prima al suo concorso deve avere un'anzianità di 7 anni!

BERLINGUER LUIGI. Ma non nello stesso ordine di scuole!

DALL'ARMELLINA. Altra contraddizione che ho rilevato è quella che concerne il concorso a preside di istituto professionale, mentre si riconosce che non esistono le norme che regolamentano l'esame di concorso al posto di professore negli istituti professionali. Quindi si può partecipare al citato concorso per la presidenza dell'istituto professionale avendo anche soltanto l'abilitazione con sette decimi, accedendo così ad un tipo di cattedra di istituto tecnico superiore dello stesso grado ma, comunque, non specifico. Mentre, dunque, nell'articolo 1 si chiede la specifica abilitazione per una cattedra per la scuola alla quale si concorre, per l'istituto professionale già si cominciano a fare delle eccezioni, dal momento che si ammette che si può concorrere a preside dell'istituto professionale avendo la abilitazione con sette decimi per l'istituto tecnico.

Molti dunque sono gli aspetti che richiedono un approfondimento: non ultima la norma che richiede il requisito della laurea tecnica previsto per taluni tipi di istituti e non per altri, oppure le innovazioni apportate dall'articolo 3 sulla costituzione delle commissioni esaminatrici.

Questa è la ragione per la quale, prima di passare agli articoli, riteniamo opportuno rinviare l'esame del provvedimento per avere il tempo necessario di formulare eventuali emendamenti.

VALITUTTI. Mi associo a questa richiesta di rinvio per consentire la presentazione di emendamenti.

ROMANATO. Non entro nel merito del disegno di legge sul quale mi riservo di inter-

venire successivamente. Ho votato contro la proposta di sospensiva perché mi rendo conto dell'importanza di questo problema dei presidi della scuola secondaria superiore. Faccio però osservare che ha importanza ed urgenza il problema nel suo complesso e non tanto il bando di particolari concorsi o nuove norme che li regolino. Infatti ricordo che nelle lunghe discussioni che facemmo nel Comitato ristretto istituito per l'esame dei provvedimenti concernenti i presidi idonei, sulla proposta presentata da me e da altri colleghi, fu detto, dallo stesso rappresentante del Governo, che non vi era urgenza per la scuola secondaria superiore dal momento che le presidenze vacanti non raggiungevano, quasi sicuramente, il numero di 200.

Tale assicurazione ci consigliò di accantonare per il momento il problema della eventuale sistemazione dei presidi cosiddetti idonei nelle superiori, perché non vi erano presidenze vacanti. Si era detto in quell'occasione (nel mese di luglio) che vi erano duemila e più presidenze della scuola media, di cui mille sono già state messe a concorso ed altre mille restavano scoperte (ed in parte vengono oggi coperte con la legge che abbiamo approvata). Proprio in quella sede si disse che non vi era necessità ed urgenza per la scuola secondaria superiore, perché gran parte delle presidenze erano coperte.

In secondo luogo, era stato detto, proprio dal rappresentante del Governo, che non vi era alcuna intenzione di innovare nulla nel sistema delle nomine dei presidi per la superiore, perché era in fase di elaborazione la riforma per le scuole medie superiori.

D'altra parte, il resoconto sommario della seduta del 28 settembre scorso al Senato, a proposito della discussione ed approvazione della proposta di legge di nostra iniziativa, recita: « Dopo una breve replica del relatore Donati, il Sottosegretario Elkan, rispondendo agli oratori che hanno partecipato alla discussione, riconosce anzitutto l'esigenza di modificare il sistema di reclutamento dei presidi, dei quali dovranno anche essere precisati i nuovi compiti. Annuncia al riguardo che alla Camera è stata nominata una Sottocommissione, la quale, sentito anche il parere del Governo, elaborerà una proposta di iniziativa parlamentare in cui potrà essere affrontato anche il problema degli idonei sollevato dal senatore Bellisario. In questo quadro, precisa l'onorevole Elkan, il Governo ritiene si possa procedere all'adozione del provvedimento in discussione, con cui viene coperta solo una parte dei posti disponibili ».

Ricordo inoltre che, al termine dei lavori del citato Comitato, si era detto che il sottocomitato che aveva elaborato in piena collaborazione ed armonia con il Governo quel testo della legge approvata dal Senato, sarebbe rimasto funzionante, con l'incarico di elaborare una proposta di legge oppure emendamenti da introdurre nel disegno di legge oggi al nostro esame.

Ecco perché, prima di entrare nel merito del disegno di legge, vorrei che il Governo chiarisse il suo atteggiamento, affinché il sottocomitato menzionato possa riprendere con urgenza i suoi lavori e proporre un testo concordato, oppure elaborare un'altra proposta di legge, eventualmente scissa dal provvedimento all'ordine del giorno.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potrebbe nascere l'impressione che esista differenza di opinioni fra un rappresentante del Governo e l'altro. L'onorevole Elkan non è oggi qui presente, perché impegnato al Senato. Ma egli mi ha ben indirizzato circa l'atteggiamento da tenere in questa Commissione. Il pensiero che io esprimo non è mio personale, ma del Sottosegretario di Stato che segue la materia; io lo sostituisco solamente.

GIUGNI LATTARI JOLE. L'esigenza di riformare il sistema di reclutamento dei presidi era avvertita in maniera urgente dal Comitato che si riunì, come ha detto l'onorevole Romanato, per discutere la proposta di legge che è stata approvata dal Senato. Io, che ho fatto parte del Comitato ristretto, ebbi dall'onorevole Elkan assicurazione che non si sarebbero mai più riproposte « leggine », ma che il problema, che i socialisti ed i comunisti ponevano, come indispensabile in quella sede (cioè una riforma di tutto l'ordinamento per l'assunzione dei presidi), sarebbe stato semplicemente procrastinato a quando in seno all'VIII Commissione fosse giunto il presente disegno di legge. Vi è quindi in merito un impegno preciso del Governo. Quando la onorevole Badaloni afferma di non parlare a titolo personale, ma di riferirsi alla volontà dell'onorevole Elkan, la sua asserzione è ancora più grave. Se ella ci dicesse che non è al corrente dell'impegno assunto dall'onorevole Elkan, noi potremmo chiedere semplicemente all'onorevole Elkan di venire a convalidare o a sciogliere la sua riserva. Ma poiché l'onorevole Badaloni asserisce che è stata delegata a tanto dall'onorevole Elkan, la cosa è ancor più grave. Il Governo deve dire esplicitamente se intende ancora una volta rinviare il problema e che questo disegno di leg-

ge, come al solito presentato in sede legislativa, senza un'accurata discussione in sede referente, deve passare sotto l'immediatezza dell'urgenza. Ma se l'onorevole Elkan assume degli impegni e poi vi viene meno, chiediamo che venga personalmente a sciogliere la riserva da lui stesso fatta.

PICCIOTTO. A mio parere, non si tratta di sapere che cosa abbia detto l'onorevole Elkan tempo fa, e che cosa dice oggi l'onorevole Badaloni. Né l'onorevole Badaloni può dire: « Quando l'onorevole Elkan mi dice di riferire questo vuol dire che il Governo ha deciso in questo senso ». Se non erro, del Governo fa parte anche l'onorevole Badaloni, e credo che il Ministero sia organo collegiale, che, collegialmente, rispetta una determinata linea da seguire. Noi avevamo un impegno preciso da parte del Governo. In occasione della discussione di una legge che riguardava la sistemazione di tutti i presidi idonei si è detto...

DALL'ARMELLINA. Lei non ha partecipato al Comitato ristretto !

PICCIOTTO. Noi ci rifiutammo di partecipare al Comitato, perché eravamo convinti che attraverso il Comitato si volesse affossare (come è avvenuto) il problema degli idonei alle scuole superiori. Mi pare che anche quanto sta avvenendo questa mattina confermi la coerenza del nostro atteggiamento. Abbiamo fatto bene a suo tempo a rifiutare di partecipare ai lavori del Comitato, perché non volevamo convalidare con la nostra presenza e con la nostra firma quello che si stava preparando. Ora, il problema è questo: il Governo ha dichiarato di rinviare all'esame di un provvedimento generale anche la questione, per esempio, degli idonei agli istituti superiori; e stamani ci si dice: il Governo ha cambiato opinione, senza che tale mutamento di opinione venga argomentato.

Se il Governo si presenta stamani con un altro atteggiamento, bisogna dire anzitutto che viene a contraddirsi. In un primo tempo, infatti, il Governo disse di non poter decidere, sulla questione delle superiori; oggi ci dice che i posti ci sono e che si deve bandire il concorso. A parte il fatto, onorevole Badaloni, che, con il presente provvedimento, non si affrontano né delle riforme, né si apportano delle modifiche: regaliamo qualche briciola a dei colleghi, dicendo loro: vi riserviamo un quinto dei posti. Non è che proponiamo per gli altri quattro quinti qualcosa che modifichi i vecchi sistemi di reclutamento e di formazione dei presidi.

C'è quindi una contraddizione profonda: volere accelerare non per trovare la soluzione generale del problema, ma soltanto per dire che riserviamo un quinto dei posti a degli insegnanti che hanno vinto un determinato concorso a cattedra.

Ma soprattutto il Governo viene ancor meno al suo impegno di prendere in esame quegli idonei per gli istituti superiori, perché dal testo che ho davanti non risulta affatto che il presente disegno di legge possa contemplarli. Noi prendiamo in esame soltanto la posizione di colleghi che hanno vinto un concorso a cattedra, che abbiano un determinato numero di anni di servizio; dopo di che diamo loro la facoltà di partecipare al concorso a preside, riservando loro un quinto dei posti. Ma i presidi di cui parlavamo la volta precedente, dove sono, onorevole Badaloni ?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho capito che, se anche quell'orologio si ferma, la colpa è del Governo.

PICCIOTTO. Su questo siamo d'accordo ! Quando le cose vanno male, onorevole Badaloni, la colpa è sempre del Governo. Il Governo ha cambiato atteggiamento, ha modificato una sua decisione, un suo impegno: noi vogliamo sapere i motivi per cui tale mutamento è avvenuto.

Ciò detto, onorevole Presidente, credo che noi dobbiamo mantener fede a un impegno assunto, secondo cui proposte di legge riguardanti questo tema vengano demandate al Comitato all'uopo costituito, Comitato al quale parteciperemo se affronterà globalmente il problema. In quella sede potremo anche esaminare l'odierno provvedimento, e presentare anche delle proposte: avremo così un progetto di legge generale, organico, che l'VIII Commissione potrà discutere in una o due riunioni.

ROMANATO. Devo fare un chiarimento e respingere l'interpretazione che si è data alle mie parole. Non v'è alcuna contraddizione nell'atteggiamento del Governo, il quale ha sostenuto e appoggiato al Senato questo disegno di legge e, altrettanto coerentemente, lo appoggia e sostiene alla Camera. Quando voi prima avete proposto una sospensiva, ho votato contro, perché ritengo che questo problema sia di particolare importanza. Io avevo soltanto posto una domanda, senza con ciò voler cogliere delle contraddizioni che non ci sono nell'atteggiamento del Governo. Avevo detto: siamo pronti a discutere questo disegno di legge, stralciandolo dal problema

che avevamo prospettato in quel Comitato? Facciamolo, allora. Se invece si ritiene che possiamo riprendere la discussione generale, come si era confusamente profilato nelle discussioni del Comitato, siamo egualmente favorevoli. Era questa l'unica richiesta da me fatta, senza — lo ripeto — che intendessi cogliere delle contraddizioni che non vi sono.

GIUGNI LATTARI JOLE. Anch'io desidero fare un chiarimento: quando l'onorevole Elkan assunse il suo impegno, al Senato, il provvedimento era già stato approvato. L'onorevole Elkan lo sapeva, e disse che, quando il provvedimento sarebbe giunto alla Camera, si sarebbe agito in maniera diversa.

PRESIDENTE. L'Assemblea, quando si riunisce, può decidere come crede. C'è un certo orientamento, e tale orientamento sarà, se lo si ritiene opportuno, seguito; io però non posso creare una pregiudiziale alla vostra libertà e togliervi la facoltà di decidere nel modo che ritenete più idoneo sulla procedura di esame del disegno di legge. Se un consiglio mi è permesso, riguarda comunque un esame più attento, forse, del contenuto del progetto di legge: che è molto tenue, a dir la verità.

GIUGNI LATTARI JOLE. È necessario formulare una proposta concreta perché venga reintegrato il Comitato ristretto?

PRESIDENTE. Questo Comitato vive ancora, onorevole Lattari. Lei può comunque chiedere che l'esame del provvedimento venga demandato all'esame del Comitato ristretto.

GIUGNI LATTARI JOLE. Lo chiediamo formalmente.

RACCHETTI, *Relatore*. Per quanto riguarda la questione preliminare del Comitato ristretto e della disponibilità, o meglio della convinzione della necessità di studiare questo problema, personalmente — ma credo di poter parlare anche a nome degli onorevoli miei colleghi — sono pienamente disposto a chiedere di convocare il Comitato anche in questa stessa settimana. Dico questo per fugare ogni sospetto, ogni dubbio sul desiderio sottinteso di affossare il problema.

Si è poi parlato di contraddizione tra le affermazioni dell'onorevole Elkan, quale rappresentante del Governo, e le affermazioni di stamane dell'onorevole Badaloni. Personalmente, non rilevo alcuna contraddizione. Ricordo esattamente le dichiarazioni dell'onorevole Elkan: il suo impegno non era affatto quello di sospendere qualsiasi concorso a preside, bensì era quello di studiare a fondo, dopo la pausa estiva, il problema dei concor-

si. Non mi sembra che questo comporti necessariamente la chiusura di ogni concorso.

Quanto ai posti disponibili, il cui problema è stato sollevato, mi pare di poter confermare la cifra di 200. Si dice che c'è una contraddizione. Ricordo quanto affermò l'onorevole Elkan: poiché i posti nella scuola media superiore — egli disse — non sono in numero adeguato come in quella inferiore, non appare al Governo opportuno bloccare tutti questi posti per gli idonei, bensì sarebbe più opportuno attribuire questi posti tramite un concorso che consenta una maggiore selezione. Non trovo in realtà contraddizione fra quell'affermazione e la necessità di un concorso.

Ma questo concorso, è necessario o meno? Si tratta pur sempre di duecento presidenze, che attualmente sono occupate da incaricati. Abbiamo sempre sentito l'opposizione accusare il Governo di affidare questi incarichi indiscriminatamente, di affidarli senza garanzie. Ebbene, in fondo il Governo ci consente oggi, con il provvedimento in discussione, di permettere l'espletamento dei concorsi! Mi sembra quindi che il problema fondamentale, trattandosi di un progetto di legge di limitata importanza, nel senso che non propone dei grandi mutamenti, sia questo: vogliamo bandire i concorsi regolarmente, o vogliamo attendere che vengano banditi quando avremo concluso tutto il lavoro di riordinamento, ossia fra quattro-cinque anni?

Il secondo problema è più generale, di fondo. Se non ho capito male, mi sembra che l'onorevole Dall'Armellina avesse dei dubbi sull'opportunità che i presidi della scuola media, con quattro anni di presidenza, potessero accedere al concorso per la scuola media superiore. A parte il fatto che questa disposizione è stata sempre applicata dal '47 ad oggi e che quindi non costituisce una novità (in tutti i concorsi dal '47 ad oggi i presidi della scuola media potevano partecipare per un quinto alla presidenza della scuola superiore), vi è da porsi la domanda se sia opportuno o meno mantenere tale norma. Personalmente ritengo che debba stabilirsi il principio secondo il quale il personale di ruolo di una scuola di grado inferiore, quando ha i titoli, debba avere la possibilità di passare alla scuola superiore. Così, come sono convinto che un maestro di ruolo, che ottiene la laurea e l'abilitazione, può andare poi ad insegnare nella scuola media portando la sua esperienza positiva, altrettanto dovrebbe essere consentito ad un preside che ha tutte le « carte

in regola » (che ha i quattro anni di ruolo di presidenza della scuola media, ecc.), di accedere alle superiori, portando un'esperienza di scuola inferiore che non è certamente trascurabile.

Quanto al problema sollevato dall'onorevole Finocchiaro, che ha affermato che qui si stabilisce un quinto della riserva, faccio notare che questa è l'interpretazione che il Ministero ha dovuto adottare dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Avendo infatti il Consiglio di Stato stabilito con sentenza del 1962 che il citato quinto va inteso come « riserva », l'Amministrazione si è trovata vincolata da questa decisione e dal 1962 ad oggi ha dovuto attenersi a questa interpretazione.

Ora noi ci eravamo trovati davanti a una discordanza di interpretazioni tra presidi provenienti dall'ex scuola media e presidi provenienti dall'ex avviamento, per cui si era posta la necessità di una « adeguazione ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso che ripetere quanto ho già detto: il Governo non può mai assumersi l'impegno di bloccare i concorsi. Inoltre mi sembra che i 200 posti dichiarati dall'onorevole Elkan non siano pochi per la scuola superiore, ove si pensi che per la scuola inferiore sono messi a concorso 46 posti di direzioni didattiche. Infine, si deve tenere presente che, con questo progetto di legge, si intende adeguare questo concorso ad alcune modifiche legislative che sono state introdotte in questo lasso di tempo.

Naturalmente, se la Commissione ha altre opinioni, non vedo che cosa potrebbe dirsi dal momento che questo è un fatto normale di ogni discussione dove ciascuno esprime il suo pensiero e lo concretizza, se crede, in emendamenti. Ognuno ha il diritto e il dovere di esprimere la propria opinione e di presentare gli emendamenti che ritiene necessari, emendamenti ai quali il Governo risponderà dopo averli attentamente studiati e valutati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta presentata dall'onorevole Giugni Lattari Jole di affidare l'esame del provvedimento allo stesso Comitato ristretto, a suo tempo già costituito, per esaminare i provvedimenti relativi ai presidi idonei della scuola secondaria.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione negli istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (E. N. E. M.) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione negli istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole ed istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (E.N.E.M.), n. 3341, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

La onorevole Titomanlio Vittoria ha facoltà di svolgere la relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Il consorzio delle scuole professionali per le maestranze marittime fu istituito con decreto 18 aprile 1920, n. 744, con la denominazione di Ente nazionale per l'educazione marinara (E.N.E.M.). Successivamente, ritenuto necessario ed urgente assicurare al consorzio i mezzi finanziari per continuare ad intensificare la sua opera, fu emanato il decreto 27 novembre 1933, n. 1605, convertito in legge 18 gennaio 1934, n. 232, con cui si ebbe la sua definitiva sistemazione.

Esso fu sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, ferme restando le attribuzioni assegnate dalle disposizioni vigenti, al Ministero delle comunicazioni marittime.

Le scuole e gli istituti gestiti dall'E.N.E.M. nel 1962-63 erano in Italia 29 a tipo avviamento professionale. Presso 5 scuole, su 29, funzionava un biennio di corsi (a tipo istituto professionale). Gli alunni complessivamente erano 3.472.

Con l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media, sono state soppresse tutte le scuole di avviamento professionale dei diversi indirizzi, e conseguentemente, dal 1° ottobre 1963, anche la prima classe delle scuole professionali per l'educazione marinara.

Con gli anni scolastici 1963-64 e 1964-65 è cessato il funzionamento delle ancora esistenti seconde e terze classi delle scuole E.N.E.M.

Sono stata testimone dello smarrimento in cui si trovò nel 1963 il personale in servizio in queste scuole che, all'epoca, raggiungeva il numero di circa 430 unità, ivi compreso il

personale direttivo, insegnante, di segreteria e di servizio, di cui 200 di ruolo ossia con la nomina a tempo indeterminato.

Le possibilità di impiego di detto personale, già ridotto fin dall'ottobre 1964, sono venute del tutto a cessare con l'anno scolastico 1965-66.

Il personale insegnante, che in gran parte ha prestato la propria opera e per lungo tempo alle dipendenze dell'E.N.E.M., non era fornito dei titoli richiesti per le attività da svolgersi nelle scuole statali, analogamente a quelle svolte nelle scuole dell'E.N.E.M.

Col disegno di legge in esame, non solo si vuole ovviare alle difficoltà in cui si è venuto a trovare questo personale, bensì si vuole utilizzare e con vantaggio dell'istruzione professionale dello Stato, chi, con sacrificio e con retribuzioni inadeguate (a causa delle scarse entrate dell'E.N.E.M.), ha contribuito a soddisfare le esigenze delle maestranze marittime.

Infatti, l'articolo 1 del disegno di legge attribuisce la precedenza assoluta, nel conferimento degli incarichi di insegnamento, nelle sezioni di qualifica di indirizzo marinaro istituite entro un quinquennio dal 1° ottobre 1964, ai direttori e agli insegnanti forniti di laurea e di titolo professionale di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, purché abbiano prestato servizio per almeno due anni scolastici nel triennio 1961-64, quali direttori o insegnanti nelle scuole o negli istituti gestiti dall'E.N.E.M.

Il periodo di due anni è elevato a quattro per gli aspiranti che, non essendo forniti di laurea, sono in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado.

Parallelamente, le norme di favore contenute nell'articolo 1, sono estese al personale tecnico-pratico distinto in due categorie (personale provvisto di diploma di abilitazione tecnica industriale o di abilitazione tecnica nautica, e personale sprovvisto del titolo di studio, al quale è richiesto un periodo di servizio di 4 anni, anziché di 2, presso le scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'E.N.E.M.).

Le nomine del personale direttivo ed insegnante, relative agli articoli 1 e 2, sono conferite secondo le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, che prevede apposite graduatorie formate dal preside, in base ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione e in rapporto alle esigenze dei singoli insegnamenti.

L'articolo 3 stabilisce che, entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge,

le nomine del personale direttivo e insegnante siano triennali con i benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e le nomine del personale tecnico-pratico siano a tempo indeterminato, applicando le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 831, articoli che si riferiscono al trattamento economico di assistenza e previdenza.

Il diritto di precedenza nelle nomine, nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro, espresso dagli articoli 1 e 2, va esteso al personale di segreteria e di servizio già dipendente dalle scuole E.N.E.M.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono alcune norme per il personale che abbia già rapporto di impiego con lo Stato o con altri enti diversi dall'E.N.E.M., ma che fruisce delle nomine conferite dai consigli di amministrazione degli istituti professionali, negli anni scolastici 1964-1966.

Le sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro nel 1965-66 sono state 107 (ossia 107 corsi di studio che si identificano con le sezioni di qualifica pari a 236 classi con 2.623 alunni).

Le sezioni, cosiddette di qualifica, possono essere considerate in numero minore perché le qualifiche professionali sono in numero ridotto e si riferiscono ai mestieri più comuni.

Non si prevedono altre istituzioni se non si riuscirà ad ottenere dal Ministero della marina mercantile la modifica del regolamento del codice della navigazione, come è stato richiesto dal Ministero della pubblica istruzione con recente lettera del 20 settembre del corrente anno.

Il relatore, mentre chiede al Governo, che già si è espresso in materia, una sollecita riforma dell'istruzione professionale, pone in rilievo l'importanza del provvedimento che si occupa del reimpiego del personale dell'E.N.E.M. rimasto senza occupazione, benché una parte sia stata già assorbita a seguito dell'emanazione di una circolare del Ministero della pubblica istruzione.

Non si può prevedere il numero del personale da reimpiegare per l'anno scolastico 1966-67 in quanto questo è rapportato alle iscrizioni degli alunni, mentre si attende che lo Stato provveda ad altre istituzioni del genere in rapporto all'attuale insufficienza degli istituti professionali per il settore nautico, indispensabile alle esigenze del Paese.

L'attuale disegno di legge, mentre convalida la posizione del personale già assorbito

in seguito alla suddetta circolare ministeriale, pone in rilievo le lacune esistenti attualmente nel settore dell'istruzione professionale a tipo marinaro. Frattanto, si chiede l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PICCIOTTO. Abbiamo di recente costituito un Comitato per l'esame della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Buzzi e della proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Scionti, sull'istruzione professionale. Io credo che anche il disegno di legge n. 3244 possa essere affidato al medesimo Comitato. Nei confronti del presente disegno di legge, approvato dal Senato, possiamo inoltre muovere la stessa obiezione, sollevata a proposito della proposta Buzzi, che ha determinato il rinvio al Comitato.

Se consideriamo l'articolo 1 del provvedimento in esame, infatti, notiamo un possibile sconvolgimento degli abilitati, nel reclutamento di questo personale insegnante che non possiede l'abilitazione. Verrebbe a costituirsi un principio molto grave, che molte volte è stato invece invocato in questa Commissione. Nel corso della discussione sulla proposta di legge Bellisario, quando si è affrontato il problema del personale non di ruolo, la maggioranza ha fatto opposizione a questo riguardo, per concludere con la proposta di un esame di abilitazione riservato ai non abilitati presi in considerazione.

Un secondo principio altrettanto grave è contenuto nell'ultimo comma del medesimo articolo 1, laddove si afferma che il diritto di precedenza assoluta è attribuito agli aspiranti che, non essendo in possesso della laurea, siano forniti di diploma di istituto medio di secondo grado. Cioè è lo stesso principio che abbiamo trovato nella proposta di legge dell'onorevole Buzzi. In altre parole, se per una data cattedra viene richiesta, per esempio, la laurea di insegnamento di lettere, noi stabiliamo il principio che, pur non avendo la laurea in lettere, si possa insegnare tale materia e si possa avere la precedenza assoluta sui laureati.

A mio avviso, questo significa rovesciare tutta la legislazione vigente. Invece di avviarcì sulla strada di quella riforma che dovrebbe dare impulso e maggiore serietà alla scuola, ce ne allontaniamo.

Altra osservazione che faccio è che noi stabiliamo la politica di « due pesi e due misure ». Nell'articolo 2 si dice, ad esempio, che il personale tecnico-pratico viene assunto

anche se sprovvisto del titolo di studio, mentre mi pare che, in quest'ultimo anno, sono state allontanate dalla scuola alcune centinaia di insegnanti tecnico-pratici che non hanno potuto avere quella famosa dichiarazione di equipollenza (legge 1947-48) e che oggi sono fuori dell'insegnamento non avendo potuto usufruire dei benefici della legge n. 1122. Faccio questa osservazione perché ritengo che si sarebbe potuto e si sarebbe dovuto risolvere globalmente il problema. Precisato con esattezza il numero degli insegnanti tecnico-pratici che si trovano in queste condizioni, si sarebbero dovuti riaprire i termini previsti dalla legge 1947-1948, al fine di sistemare detto personale, se non nell'insegnamento, almeno nelle segreterie. In questo avremmo visto e vedremmo un'azione organica e coordinata e della maggioranza e dello stesso Governo.

Questa la ragione per la quale ritengo necessario affrontare il problema in una visione più generale e non limitarci ad affrontare problemi settoriali. Particolare considerazione merita poi quanto disposto dall'articolo 4. La norma citata prevede infatti che nelle segreterie possa essere utilizzato personale sfornito del titolo richiesto per ricoprire cariche di aiutante di segreteria o di segretario.

Quello che maggiormente preoccupa però è quanto dispone l'articolo 1, che, in tema di istituzione delle sezioni marinarie, sembra non tener conto delle effettive esigenze dell'insegnamento, ma, unicamente, dell'opportunità di sistemare determinato personale.

Dati questi elementi fortemente negativi esistenti nel provvedimento, a me sembra opportuno non procedere nell'esame dello stesso. È evidente che il Comitato ristretto, studiando la ristrutturazione di tutta la materia, terrà conto anche di questo aspetto del personale insegnante e troverà la giusta collocazione di questi gruppi di insegnanti, verso i quali non abbiano nessuna ostilità preconcetta. Ribadisco al riguardo che le nostre perplessità sono dovute unicamente al pericolo che si vengano a decidere situazioni giuridiche ed economiche a favore dell'uno e a danno dell'altro. La figura dell'insegnante è unica e come tale va vista sia sul piano giuridico sia sul piano economico.

FINOCCHIARO. Devo richiamarmi ai precedenti di questo provvedimento. La Commissione ha avuto il merito di avere esaminato, con molta attenzione e obiettività, il problema delle scuole E.N.E.M. Da questa

Commissione è venuta la pressione necessaria perché le suddette scuole fossero trasferite da un ente privato allo Stato. La ragione per la quale chiedemmo tale trasferimento fu, principalmente, quella dello stato di confusione, di disordine e di illegalità che volevamo rimuovere. In quel momento ritenemmo che non fosse possibile che la preparazione professionale in un settore così delicato venisse portata avanti e condotta con criteri « atipici ». Le scuole E.N.E.M. sono passate allo Stato e, come sempre avviene quando si verifica il passaggio di una scuola da un ente privato ad un ente pubblico, il Ministro della pubblica istruzione aveva predisposto una circolare con la quale si disponeva che il personale insegnante, a quella data, era conservato in servizio, in attesa che si disciplinasse e si strutturassero i nuovi tipi di istituti professionali.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, introduce nell'ordinamento scolastico italiano alcune affermazioni che, se fossero accettate, creerebbero un precedente gravissimo. L'onorevole Picciotto ha osservato che in questo istituto noi introduciamo il principio secondo il quale l'abilitazione non è titolo valido per l'insegnamento. Non credo però che questo sia il punto più rilevante che, invece, a mio avviso, è rappresentato dagli articoli 1 e 2. L'articolo 1 dispone infatti che sono conservati in servizio coloro i quali, essendo in possesso della laurea o della patente di capitano di lungo corso o di macchinista navale, abbiano già insegnato negli istituti dell'E.N.E.M. Su questo non ho nulla da eccepire perché, tutto sommato, si tratta di un periodo di transizione e posso accettare che tale personale possa insegnare. Ma c'è un secondo comma che, a mio avviso, è veramente « inconcepibile ». Qui stiamo parlando di navigazione, di macchine navali, di radiotelegrafia, di *radar*, e il secondo comma stabilisce che il diritto di precedenza è attribuito anche agli aspiranti che, non essendo in possesso della laurea, siano forniti di diploma di istituto medio di secondo grado e documentino di aver prestato servizio per almeno quattro anni scolastici nelle predette scuole o istituti professionali marittimi dell'E.N.E.M. Arriviamo così all'assurdo che un giovane in possesso di licenza liceale, che sia stato occupato nelle scuole E.N.E.M., può insegnare una disciplina che, nelle scuole di Stato, dovrebbe essere insegnata o da un laureato in ingegneria o da un laureato in scienze nautiche. Non credo sia possibile ammettere una cosa di questo genere e sono portato

a pensare che una simile disposizione sia stata originata soltanto da disattenzione.

Lo stesso concetto viene esteso all'articolo 2, in cui è detto che gli insegnanti tecnico-pratici possono insegnare quelle determinate materie tecniche anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto. Per cui, anche un ragazzo, in possesso della sola quinta elementare, può insegnare nei detti istituti (il che, in realtà, avviene).

L'articolo 3 della legge n. 354 del 1963 permette l'insegnamento di materie tecniche a coloro che non ne abbiano il titolo, qualora manchi il titolo specifico. Questa è stata l'ortodossa interpretazione dello stesso Ministro della pubblica istruzione, in attesa di una disciplina organica del settore. Si pensi infatti agli istituti alberghieri, o agli istituti chimici e tessili del nord: è legittimo che un tecnico si vada ad insegnare. Ma non mi sembra il caso di estendere la stessa prassi nei confronti di ragazzi che frequentano una scuola di Stato.

L'articolo 4, poi, crea una sperequazione ancora più grave, a proposito del personale di segreteria, comunque in servizio nelle scuole E.N.E.M. La scuola E.N.E.M. è stata chiusa dal Ministro competente, una volta constatato quanto vi avveniva all'interno. Allora io vi chiedo se sia il caso di consentire che giovani senza titolo vadano a fare i segretari negli istituti professionali di Stato. Si viene a creare un problema di costituzionalità.

L'articolo 5, inoltre, riguarda personale insegnante che non ha rapporto di impiego stabile con lo Stato o con enti diversi dall'E.N.E.M. All'interno delle scuole E.N.E.M. vi sono centinaia di pensionati della marina; con il presente provvedimento, essi vengono stabilizzati, di fatto, all'interno degli istituti professionali per cinque anni, dal 1964 al 1969. I vecchi capitani in pensione arriveranno ad avere ottanta anni, e noi offriamo loro la garanzia dell'insegnamento e il pagamento di stipendi del ruolo A dello Stato.

Questi elementi mi sembrano talmente gravi da sollecitare un ulteriore esame del provvedimento da parte della Commissione. Anche in seno al Senato, nel corso della discussione di questo disegno di legge, si è creata una enorme confusione sullo stato di tale personale, con riferimenti per nulla attinenti al disegno di legge stesso. Si è detto che gli anni di insegnamento nelle scuole E.N.E.M. non sono riconosciuti. Ebbene, riconosciamoli. Sarà sempre meno grave che concedere que-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1966

ste deroghe dalla normativa generale, con rischi molto gravi.

Faccio appello affinché queste osservazioni muovano il Governo a considerare con maggiore responsabilità il provvedimento alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Aggiungo quindi che le osservazioni che sono state fatte mi lasciano personalmente molto perplesso nei riguardi del disegno di legge. Prego pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo di studiarle a fondo.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO